



COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA

PROVINCIA DI FIRENZE

CONCESSIONE DI OSSARIO

nel Cimitero di CERBAIA

N 1978
26.08.2013

L'anno DEUMILATREDICI e questo di VENTISEI del mese di AGOSTO (26/8/2013) nella Residenza Municipale del Comune intestato.

Fra il Dott. BASTIANONI ROBERTO non in proprio, ma nella sua qualità di Funzionario del Comune suddetto, C. F. n. 00793290487

e la Sig.ra GORI LAURA nata a Firenze il 6/9/1971 residente a San Casciano V.P. - via Empolese n. 224, C.F. n. GROLRA7IP46D612W, è stato convenuto quanto appresso.

Il Funzionario Responsabile, in esecuzione del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria e delle norme e condizioni che disciplinano le concessioni cimiteriali,

CONCEDE

alla Sig.ra GORI LAURA che accetta e si obbliga per sé ed eredi, l'uso di ossario contraddistinto con il n. 12 fila V sopra i loculi reparto C nel cimitero di CERBAIA per la tumulazione dei resti mortali di CIONI MASI ENRICHETTA sotto la osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei seguenti patti e condizioni:

1) Il corrispettivo dovuto dal Concessionario al Comune è di € 376,29 (€ trecentosettantasei/29) a norma delle tariffe in vigore. Tale somma è stata dal Concessionario versata alla Tesoreria Comunale in data 18/2/2013 come da bolletta n. 698.

2) La presente concessione si intende fatta ed accettata alle condizioni



e modalità risultanti dalle norme di legge e regolamenti in materia di igiene, sanità e polizia mortuaria in vigore, nonché da tutte le altre disposizioni che potranno in proposito essere emanate.

3) La concessione non dà diritto di proprietà, ma soltanto quello di uso per la tumulazione dei resti mortali sopraindicati, restando vietato il trasferimento a terzi sia per vendita che per donazione.

Qualora, per volontà dei parenti, i resti mortali stessi venissero in seguito rimossi dall'ossario con il presente atto concesso in uso, per dare loro qualsiasi altra destinazione, lo stesso ritornerà nella piena ed assoluta disponibilità del Comune.

4) Entro tre mesi dalla sepoltura, dovrà essere posta una lapide in marmo sulla quale sarà scolpito il nome e cognome del defunto e l'anno del decesso. Tale epigrafe potrà contenere altre indicazioni previa approvazione dell'Autorità Comunale.

Le spese occorrenti per l'esecuzione di quanto sopra indicato, come pure la manutenzione dell'ossario e di quant'altro forma oggetto della presente concessione, rimarranno ad esclusivo carico del concessionario e dei suoi eredi, ai quali si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa e rimborso, quando, chiamati anche verbalmente alla suddetta manutenzione od al restauro, avessero a rifiutarsi o, comunque, non provvedessero.

5) La concessione del diritto d'uso è fatta per la durata di anni 60 (sessanta) decorrenti dal 26/8/2013.

6) Allo scadere della concessione, gli aventi diritto potranno, salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, domandarne la riconferma, che verrà accordata dietro versamento del corrispettivo della tariffa di



concessione vigente all'atto della richiesta.

In mancanza di tale domanda la concessione cadrà nella libera disposizione del Comune, il quale provvederà, a propria cura e spese, alla estumulazione dei resti mortali ed alla loro collocazione nell'ossario comune di cui all'art. 66 D.P.R. 285/90 nonché all'art. 42 del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria.

7) L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto o in parte dell'ossario concesso, per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

Le spese per questo atto di concessione e conseguenti saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per accettazione

IL CONCESSIONARIO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

(Dott. Roberto Bastanoni)

